



COMUNE DI CIMINA'
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO D'USO
DEI TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI
DELLA LORO UTILIZZAZIONE A "FIDA -PASCOLO"**

*Ai sensi: degli Artt. 12 e 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
Regione Calabria – Dip. n°6 Agricoltura, Foreste e Forestazione;
del Regolamento del Parco Nazionale d'Aspromonte.*

**Approvato con delibera C.C. n.48, del 29.11.2012
modificato con delibera C.C. n. 11, del 23.04.2013**

INDICE

Art. 1 – campo di applicazione

Art. 2 – aree destinate a pascoli

Art. 3 – carico massimo ammissibile ed unità di carico

Art. 4 – durata e condizioni per l'autorizzazione

Art. 5 – documentazione per l'istruttoria

Art. 6 – modalità di pascolamento ed obblighi

Art. 7 – divieti

Art. 8 – strutture per ricovero e gestione del bestiame

Art. 9 – canoni

Art. 10 – sanzioni

Art. 11 – controlli

Art. 12 – regolamenti e normative di riferimento

Art. 13 – norme transitorie e finali

Art. 1 – campo d'applicazione e durata

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del comune di Ciminà interessati da soprassuoli erbacei, arbustivi e/o boschivi, soggetti a "fida-pascolo" nel rispetto:

- delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R. n°218 del 20/05/2011 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n°4 del BUR al n°12 del 01/07/2011;
- del Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte approvato ai sensi dell'Art. 12 della Legge 06/12/1991 n°394 (Legge quadro sulle aree protette);
- del Regolamento del Parco Nazionale d'Aspromonte;
- di tutte le Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Il presente Regolamento d'uso ha validità pari a 5 anni dall'approvazione ed alla scadenza dovrà essere revisionato sulla base di eventuali nuove disposizioni e/o normative.

Art. 2 – aree pascolabili

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella Tabella A allegata al presente Regolamento, sulle quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza (carico di bestiame) è calcolata con le modalità riportate al successivo articolo 3 e con le limitazioni di cui all'articolo 7. Resta inteso che per l'art. 35, comma 4, del Regolamento del Parco Nazionale d'Aspromonte, è consentito lo svolgimento di attività pastorali e zootecniche secondo gli usi e le consuetudini locali solo nelle aree B, C e D, rimane esclusa qualsiasi tipo di attività nelle aree ricadenti in zona A.

Art. 3 – carico massimo ammissibile e unità di carico

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto); per la trasformazione del numero di animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione, che segue, di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tenere conto dello stato ottimale dell'essenza pascolativa, erbosa e cespugliosa che sia, e non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni a seconda della qualità di coltura, così come individuato dal Parco Nazionale d'Aspromonte,

giusta Determinazione del Direttore, la n° 261 del 27/08/2012, che di seguito si riporta:

1. pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
2. pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
3. pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% di superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
4. bosco = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
5. incolto produttivo e/o sterile = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a concessione annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggiera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Art. 4 – durata e condizioni per l'autorizzazione

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre per periodi mensili e per una durata massima pari ad 1 anno, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 lettera a delle P.M.P.F.

Anche in caso di autorizzazione rilasciata in corso d'anno, la scadenza in ogni caso avverrà sempre al 31 dicembre, dopodiché la domanda di concessione potrà essere rinnovata così come previsto dal quinto capoverso del presente articolo.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune come da Modello di richiesta allegato, indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e/o del custode.

La domanda va presentata 30 giorni prima dell'inizio del periodo di concessione del pascolo. L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Al fine di consentire all'Ente l'istruttoria della pratica e la verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, l'immissione del bestiame sui terreni richiesti in concessione non può avvenire prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda e comunque non prima della emissione del provvedimento autorizzativo dal parte del Comune.

La domanda di rinnovo di concessione pascolo, dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, entro i 30 giorni precedenti all'inizio della concessione, pena la invalidità della richiesta. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. essere residenti nel Comune di Ciminà;
2. essere imprenditore agricolo professionale (IAP), imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), coltivatore diretto, imprenditore agricolo per come definito dall'Art. 2135 del Codice Civile, tutti con azienda anche ad indirizzo zootecnico regolarmente iscritta all'ASL;
3. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

Nel caso di più richieste di concessione relative alle medesime particelle, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della concessione, si darà priorità secondo l'ordine di presentazione della domanda al protocollo comunale.

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al Modello B allegato al presente Regolamento.

Al momento del rilascio il comune comunicherà agli Organi preposti al controllo, nonché all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, l'avvenuta concessione.

Art. 5 - documentazione per la istruttoria

I concessionari devono presentare al responsabile del servizio e, sottoporre presso la sede comunale, ai fini dell'istruttoria, un fascicolo contenente:

1. copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti concessi e della razza di appartenenza;
2. un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
3. un certificato rilasciato dall'A.S.L. del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo;
4. comunicazione per iscritto e tempestiva all'Ufficio di Polizia Municipale della data in cui intende immettere gli animali al pascolo.

Senza tali adempimenti la concessione è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

Art. 6 – modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
3. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
4. il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti dell'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso;
5. divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
6. ogni anno dovranno essere lasciate a riposo almeno 10 aree omogeneamente distribuite sul territorio comunale e per tipologia di pascolo;
7. obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. i conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati.
11. il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 7 – divieti

E' fatto assoluto divieto di:

1. cedere ad altri il diritto di concessione;
2. far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
3. effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco; in dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
6. effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;

7. asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiaie, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente;
8. utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo che possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed arbustiva delle superfici pascolive;
9. asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo;
10. pascolare nelle zone affittate o vincolate.

Art. 8 – strutture per ricovero e gestione del bestiame

Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di regolare S.C.I.A o D.I.A. all'Ufficio Tecnico del comune, è possibile approntare strutture a carattere esclusivamente temporaneo, quindi, facilmente rimovibili, realizzate prevalentemente in legno, ancorate/infisse al suolo senza opere di fondazione o plinti, strettamente dimensionate all'effettivo numero di capi da custodire stagionalmente. Tali opere dovranno assolutamente essere rimosse completamente al termine del periodo di concessione del pascolo, con il ripristino dello stato dei luoghi e l'allontanamento degli elementi e dei materiali usati allo scopo.

Art. 9 – canoni

Il canone per la concessione dei terreni comunali, esclusivamente per l'esercizio del pascolo, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione. Si applicano i seguenti canoni:

TIPOLOGIA ANIMALI	ETA'	IMPORTO CANONE ANNUALE
BOVINI	OLTRE 24 MESI	€ 9,00 A CAPO
BOVINI	Fino A 24 MESI	€ 5,00 A CAPO
OVINI/CAPRINI	OLTRE 12 MESI	€ 2,50 A CAPO
OVINI/CAPRINI	DA 4 A 12 MESI	€ 1,00 A CAPO
EQUINI	OLTRE 6 MESI	€ 11,00 A CAPO
EQUINI	FINO A 6 MESI	€ 2,00 A CAPO
SUINI	OLTRE 12 MESI	€ 3,00 A CAPO
SUINI	DA 4 A 12 MESI	€ 1,00 A CAPO

1. Al fine di favorire la conservazione delle razze autoctone e la valorizzazione dei prodotti del loro allevamento, i precedenti canoni saranno ridotti ad 1/2 nel caso di richieste relative alle seguenti razze:
 - ⌚ Bovini – “Podolica”;
 - ⌚ Caprini – “Aspromontana”;
 - ⌚ Suini – “Nero d'Aspromonte”.

Art. 10 – sanzioni

Per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 6 ed ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 7 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative (minime e massime):

Articolo	Importo in €
Art. 6.1	5,17 - 51,65/capo
Art. 6.2	103,29 - 309,88
Art. 6.3	103,29 - 309,88/capo
Art. 6.5	25,82 - 51,65/capo
Art. 6.6	129,12 - 774,69
Art. 7.3	5,17 - 51,65/capo
Art. 7.4	5,17 - 51,65/capo
Art. 7.5	5,17 - 51,65/capo

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il concessionario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato. Alla terza sanzione verbalizzata nel corso di uno stesso anno è prevista la sospensione della concessione per un minimo di tre anni. Le somme andranno versate nelle casse dell'Ente proprietario, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

Art. 11 – controlli

Al controllo sul rispetto delle presenti norme, sono demandati gli Organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettura, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria, nonché l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

Art. 12 – regolamenti e normative di riferimento

Per quanto non previsto si rimanda:

- alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R. n°218 del 20/05/2011 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n°4 del BUR al n°12 del 01/07/2011;
- alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte e al Regolamento del Parco
- a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Art. 13 – norme transitorie e finali

Il presente Regolamento d'uso dei terreni pascolavi comunali è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla Delibera di approvazione, per 15 giorni consecutivi. Diviene esecutivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e normative con esso in contrasto.

Allegati

Gli allegati: Tabella A, Modello A di Richiesta e Modello B di Concessione, sono parte integrante del presente Regolamento.

Modello A
Richiesta di Concessione
di terreni pascolavi di proprietà comunale



COMUNE DI CIMINÀ'
Provincia di Reggio Calabria

Al Sindaco del
comune di Ciminà
Via Imbriani
89040 Ciminà (RC)

 sottoscritt nat_ a il residente a in via/c.da n° , titolare dell'Azienda sita in in via/c.da n° , C.F. consapevole del Regolamento d'uso dei terreni pascolavi del comune di Ciminà (RC),

CHIEDE

la concessione dei terreni comunali siti in loc. , identificati catastalmente al Foglio di mappa n° , p.lla/e n° , per il periodo compreso tra e (pari a mesi), per i capi sotto specificati:

<i>n°</i>	<i>Specie</i>	<i>Età</i>	<i>n° di matricola o marchio</i>
	Bovini	Oltre 24 mesi di età	
	Bovini	Fino a 24 mesi	
	Ovini	Tra i 4 e i 12 mesi di età	
	Ovini	Oltre i 12 mesi di età	
	Caprini	Tra i 4 e i 12 mesi di età	
	Caprini	Oltre i 12 mesi di età	
	Equini	Oltre i 6 mesi	
	Equini	Fino a 6 mesi	
	Suini	Tra i 4 e i 12 mesi di età	
	Suini	Oltre i 12 mesi di età	

Per un totale di capi pari a .

A tale scopo dichiara che il bestiame sopra specificato sarà costantemente custodito dal Sig. nato a il e residente in alla via/c.da .

Dichiara di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate.

Il sottoscritto, prima del rilascio dell'autorizzazione, si impegna a trasmettere tempestivamente a questo ufficio la seguente documentazione:

1. certificato rilasciato dall'ASL del territorio comprovante la buona salute degli animali;
2. fotocopia del documento di riconoscimento;
3. ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone di concessione di pascolo, calcolato ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento.

Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali al pascolo.

 , li

Modello B
Concessione
di terreni pascolavi di proprietà comunale



COMUNE DI CIMINA'
Provincia di Reggio Calabria

Oggetto : Autorizzazione all'esercizio del pascolo sul territorio Comunale per il periodo dal _____ al _____ località _____ Foglio ____ P.IIa/e _____.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA L'istanza acquisita a questo Comune prot. n. _____ del _____, del _____ Sig. _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Via/C.da _____, con la quale chiede l'Autorizzazione per l'esercizio del pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per il periodo _____;

VISTA la deliberazione n. _____ di approvazione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R. n°218 del 20/05/2011 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n°4 del BUR al n°12 del 01/07/2011;

VISTO il Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte approvato ai sensi dell'Art. 12 della Legge 06/12/1991 n°394 (legge quadro sulle aree protette);

VISTO il Regolamento del Parco Nazionale d'Aspromonte adottato con delibera di C.D. n. 38/2009, approvato dal M.A.T.T.M. con nota prot. n. DPN 2010-0003832 del 01.03.2010 e d'Intesa con la regione Calabria, ai sensi del c. 6, art 11, L. 394/91, giusta deliberazione di G.R. n. 364/2010 è in attesa di pubblicazione;

VISTO il certificato Veterinario rilasciato dalla ASL di _____ dal quale si evince che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici;

PRESO ATTO della dichiarazione resa da Sig/Sig.ra _____ di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate.

Dato atto che l'istante ha provveduto al versamento di € _____ in data _____ sul c/c _____ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Ciminà ;

Dato atto che Sig/Sig.ra _____ ha precisato che gli animali saranno custoditi _____;

Facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi o enti in ordine alla vigilanza in materia;

AUTORIZZA

Il/la Sig./Sig.ra _____ in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda/società sita in _____ con sede legale in via _____ al Pascolo sui terreni comunali siti in loc. _____, identificati catastalmente al Foglio di mappa n° _____, p.lla/e n° _____, per il periodo che va dal _____ al _____, per i capi sotto specificati:

<i>n°</i>	<i>Specie</i>	<i>Età</i>	<i>n° di matricola o marchio</i>
	Bovini	Oltre 24 mesi di età	
	Bovini	Fino a 24 mesi	
	Ovini	Tra i 4 e i 12 mesi di età	
	Ovini	Oltre i 12 mesi di età	
	Caprini	Tra i 4 e i 12 mesi di età	
	Caprini	Oltre i 12 mesi di età	
	Equini	Oltre i 6 mesi	
	Equini	Fino a 6 mesi	
	Suini	Tra i 4 e i 12 mesi di età	
	Suini	Oltre i 12 mesi di età	

Per un totale di capi pari a _____.

L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato nell'assoluto rispetto di tutte le condizioni e norme contenute e richiamate dal regolamento comunale d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale, in particolare secondo le seguenti modalità, condizioni e divieti:

1. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
2. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
3. il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti dell'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso.
4. divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
5. obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
6. divieto assoluto del pascolo vagante, fatta eccezione per quello bovino su terreni appositamente recintati;
7. ogni anno dovranno essere lasciate a riposo almeno 10 are omogeneamente distribuite sul territorio comunale e per tipologia di pascolo;
8. divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. i conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati;
11. il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

E' fatto assoluto divieto di:

1. cedere ad altri il diritto di concessione;
2. far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;

3. effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
6. effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
7. asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiaie, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente;
8. utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo che possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed arbustiva delle superfici pascolive;
9. asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo;
10. pascolare nelle zone affittate o vincolate;
11. sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di regolare S.C.I.A o D.I.A. all'Ufficio Tecnico del comune, è possibile approntare strutture a carattere esclusivamente temporaneo, quindi, facilmente rimovibili, realizzate prevalentemente in legno, ancorate/infisse al suolo senza opere di fondazione o plinti, strettamente dimensionate all'effettivo numero di capi da custodire stagionalmente. Tali opere dovranno assolutamente essere rimosse completamente al termine del periodo di concessione del pascolo, con il ripristino dello stato dei luoghi e l'allontanamento degli elementi e dei materiali usati allo scopo.

Si precisa altresì che per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 6 ed ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 7 del regolamento d'uso saranno applicate le sanzioni amministrative (minime e massime) previste all'art 10 del detto regolamento.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle Norme in esso richiamate.

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel Regolamento suddetto.

La presente viene trasmessa all'ufficio competente per la notifica all'interessato.

Ciminà, li _____

Il Concessionario

Il Responsabile del Servizio

All. Modello C
Convenzione per la concessione
di terreni pascolivi di proprietà comunale



COMUNE DI CIMINA'
Provincia di Reggio Calabria

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TERRENI PASCOLAVI DI PROPRIETA'
COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____, in Ciminà presso l'Ufficio Tecnico Comunale,

TRA

_____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ciminà C.F. 81001890805, che rappresenta nella sua qualità di tecnico comunale ai sensi dell'art.107 del D.LGS. n.267/2000, da un lato;=====

E

Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____ in _____ in _____ n. _____, c.f. _____ conduttore di un'azienda agricola sita in _____ in località _____ codice azienda _____,

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, veniva approvato il nuovo regolamento comunale per il pascolo del bestiame su terreni comunali;=====

- che con istanza acquisita al protocollo di questo Comune il _____ al n. _____, il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ in _____ n. _____, chiedeva l'autorizzazione per l'esercizio del pascolo sul territorio Comunale nella località _____ fg. p.lle _____ per il periodo dal _____ al _____;

- che con atto dell' Ufficio Tecnico Comunale n. _____ del _____ si autorizzava il Sig _____, sopra generalizzato, conduttore di un' azienda agricola sita in Ciminà in località _____ codice azienda _____ al pascolo sui terreni comunali distinti in catasto alle particelle n. _____ del foglio n. _____ del N.C.T. del comune di Ciminà;=====

- che l'istante ha prodotto la documentazione richiesta ai fini del rilascio della autorizzazione ed ha

provveduto al versamento di € _____ in data _____ sul c/c _____ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Ciminà ;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ in _____ n. _____, è autorizzato al pascolo sul territorio Comunale nella località _____ fg. _____ p.lle _____ per n. _____ capi , di cui n. _____ di _____, n. _____ di età _____ e n. _____ di età _____, per il periodo che va dal _____, al _____;
3. Il/la Sig./Sig.ra _____ in qualità di proprietario/a, precisa che gli animali saranno custoditi da _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ in _____ n. _____;
4. Il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate;
5. La presente convenzione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel Regolamento suddetto
6. Il Comune di Ciminà ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, e successive modificazioni, informa il/la concessionario/a che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia
8. Le parti convengono di non sottoporre la presente convenzione a registrazione la cui spesa, tasse e sovrimposte in caso d'uso saranno dovute da chi ne avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il/La Concessionario/a

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Il/La Concessionario/a dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. di approvare espressamente quanto stabilito dall'art. 4 e 5.-

Il/La Concessionario/a